



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'HANDICAP DEL COMPENSORIO
ORVIETANO AFHCO.

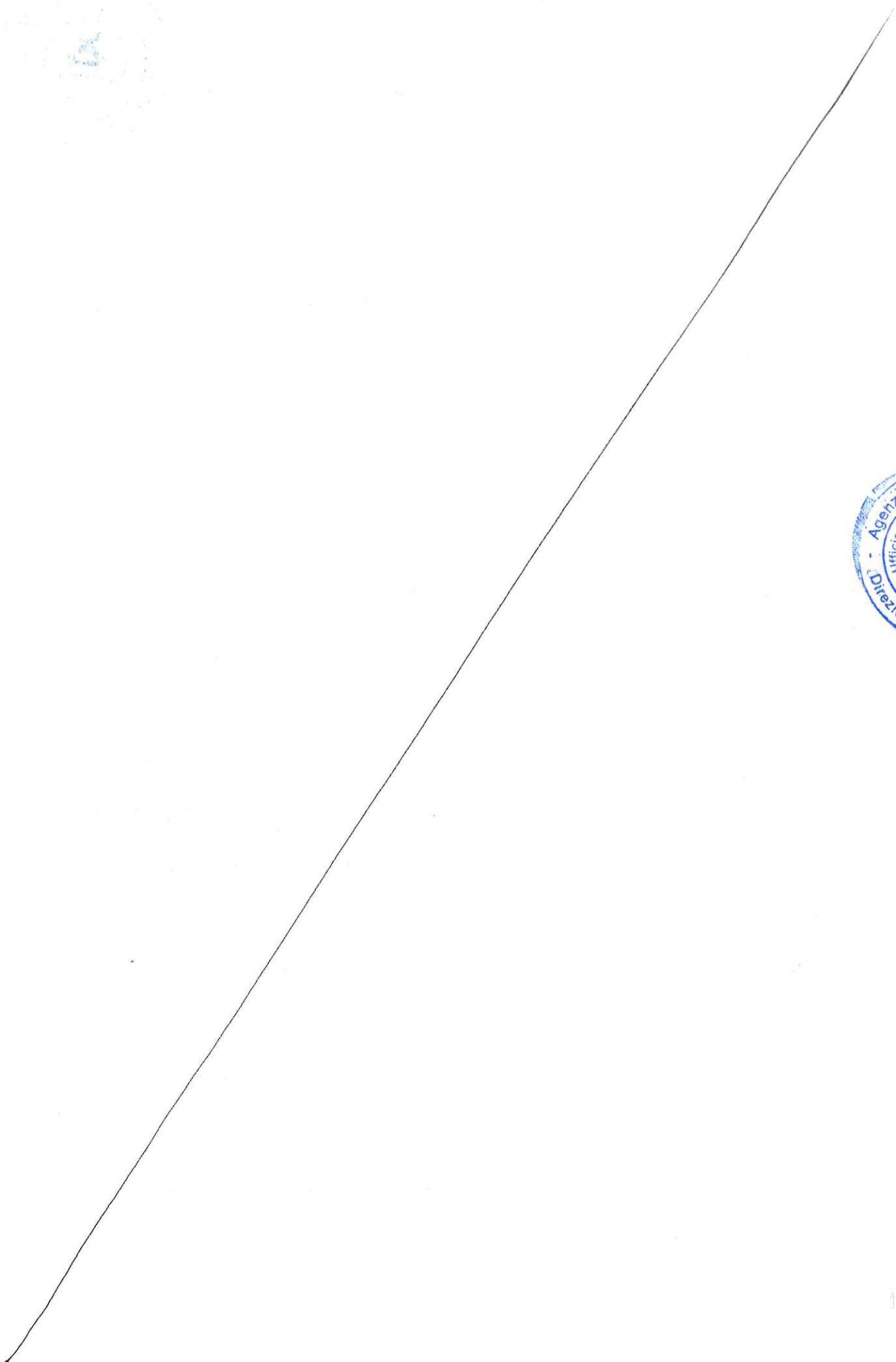
L'anno duemilaventi (2020), il giorno trenta (30) del mese di Ottobre, alle ore 15, presso la sede sociale, sita in Orvieto - Via Roma n.3, si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione AFHCO per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto dell'Associazione in adeguamento alla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore (D.Lgs. del 3 Luglio 2017 n.117).

I soci presenti, chiamano all'unanimità a presiedere la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Sandro Banella, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti, la sig.ra Rita Fini a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto e che sono presenti n.20 (venti) associati in proprio e per delega, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il foglio con l'elenco dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.



Il Presidente invita quindi a discutere e deliberare sul punto all'Ordine del
Giorno della parte straordinaria, MODIFICA DELLO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE IN ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA
SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (D.LGS. DEL 3 LUGLIO 2017 N.117).

Il Presidente introduce l'argomento sottolineando ai soci la necessità di
modificare lo Statuto dell'Associazione, per renderlo conforme a quanto
richiesto dalla nuova normativa di cui al Codice del Terzo settore, approvato
con D.LGS. del 3 Luglio 2017 n.117.



Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo
soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo
tutte le opportune spiegazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed
esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale che si
allega al presente verbale.

Pertanto la nuova denominazione dell'Associazione è : Associazione
Famiglie per l'Handicap del Comprensorio Orvietano Organizzazione di
Volontariato, in sigle AFHCO ODV.

Considerato che le modifiche statutarie si sono rese necessarie per
l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n.
117/2017) e che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del



Volontariato al n. 54, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria n. 506 in data 7 settembre 1992, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del richiamato D.Lgs. n.117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il Presidente ed il Segretario vengono dall'Assemblea incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendo altro da deliberare e non avendo altri chiesto la parola, il

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,05.

IL SEGRETARIO



imi Rita

IL PRESIDENTE

Sisto Beelle



STATUTO

AFHCO ODV

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti codice del Terzo Settore e successive modifiche) l'Associazione denominata: Associazione Famiglie per l'Handicap del Comprensorio Orvietano Organizzazione di Volontariato, in sigla denominata AFHCO ODV.

Art. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Orvieto, via Roma n. 3 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa può istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONI UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) FINALITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività d'interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione e la cultura che reputi il disabile quale cittadino a pieno titolo e in particolare si propone di:

- aiutare i disabili a raggiungere, secondo le loro possibilità l'indipendenza fisica, sociale ed economica;
- assistere i loro genitori e chiunque si occupi di loro;
- promuovere la diffusione di principi di uguaglianza, tesi al rispetto delle minoranze e delle diversità;
- stabilire e mantenere contatti con tutti gli Enti, Centri di cura, di assistenza e di ricerca in Italia ed all'Estero, per scambi di consigli ed informazioni su tutte le attività dirette al



benessere dei portatori di handicap; agire come centro per la raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni riguardanti la disabilità;

- promuovere la cultura dell'integrazione per l'inserimento del disabile all'interno della scuola di qualsiasi ordine e grado;
- promuovere tutte le strategie necessarie per favorire l'inserimento del disabile nel mondo del lavoro;
- promuovere ogni altro servizio utile ai fini della completa riabilitazione dei portatori di handicap;
- collaborare con altri Centri e istituzioni che rispondano ai requisiti per un'adeguata e idonea riabilitazione;
- promuovere la migliore "qualità della vita" del disabile ricercando anche strategie per la fruizione ludica del tempo libero;
- promuovere iniziative per il "Dopo di Noi" utili a garantire al disabile ormai solo la continuità della propria vita di relazione non costringendolo, ove possibile, ad istituzionalizzazioni coatte e, nell'ambito di detta finalità, realizzare e/o gestire case famiglia, centri residenziali, ecc.

L'Associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento alla L. n. 266/91.

L'Associazione esercita le seguenti attività d'interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, inoltre, per il conseguimento dei suddetti scopi, esercita nel dettaglio le seguenti attività:

- raccolta di dati statistici;
- ricerche sulle cause, sulla prevenzione e sui migliori metodi di trattamento per l'educazione e la riabilitazione dell'handicap;
- pubblicazione di articoli, periodici, libri, opuscoli riguardanti ogni tipo di disabilità e gli scopi dell'Associazione;
- stipula e mantiene contatti e rapporti con i competenti organi dello Stato e degli Enti Pubblici territoriali e cerca di far promuovere leggi e provvedimenti che siano di interesse per le persone con handicap;
- stipula e mantiene rapporti con le Organizzazioni, Associazioni, Enti Regionali, Nazionali ed Esteri che si occupino di altre categorie di invalidi e minorati, per lo studio e l'avvio a soluzione di problemi comuni;



- organizza conferenze, congressi, e riunioni per la discussione di ogni aspetto delle problematiche legate all'handicap, per gli scopi dell'Associazione e vi partecipa;
- individuazione nell'ambito della zona di influenza dei bambini e delle persone disabili;
- istituzione di centri di riabilitazione, in particolare ambulatoriale e a degenza diurna per il recupero delle persone disabili.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI-LAVORO RETRIBUITO

Art. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesso allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero non sia superiore al cinquanta



per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 9) MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di avere preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art.10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.



L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- 
- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

L'Associazione può nominare altresì un Presidente onorario tra le persone che si siano particolarmente distinte nelle attività associative o che abbiano avuto un particolare rilievo nel campo d'intervento dell'Associazione.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. N. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito ad eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.



Ciascun associato può farsi rappresentante nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Statuto.

Art. 15 Bis) ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.



Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- 
- a. redige i programmi di attività sociale dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
 - g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - h. delibera eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri o comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal VicePresidente.

Art. 21) PRESIDENTE-RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione.



b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.



Art. 25) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo



all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 120 giorno dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e da una relazione sintetica di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà alla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

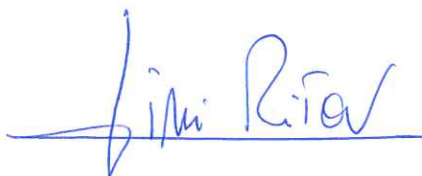
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo settore e successive modifiche e integrazioni.

Deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 30/10/2020.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

Originale dell'atto registrato il **13 0 NOV. 2020**

N. **636** Serie **3^a** Esatti Euro **24,00**

(**Ventiquattro**)



IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott. Francesco Grattarola)
L'ADDETTO
(Sott. Catella)